

COMUNE DI TALEGGIO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10214	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 22 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al Co.Re.Co. il	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -
AGGIORNAMENTO E CONFERMA TRIENNIO 2022/2024.

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 17.20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ARNOLDI GIANLUCA	SINDACO	P
MILESI PIETRO FRANCO	ASSESSORE	A
ARNOLDI GIAMPIETRO	ASSESSORE	P

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 3/2020 Prot.. 357 del 28.01.2020 con il quale il Segretario Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza in Comune di Taleggio;

VISTO il D.lgs. 33/2013 e s. m. e i. come modificato dal D.lgs. 97/2016;

VISTA la legge 190/2012 e s. m. e i. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 5/2020 con la quale si è proceduto all'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 confermando le previsioni già indicate per gli anni 2017/2019 giusta deliberazione 37/2017;

VISTO il Codice di comportamento disciplinare approvato con deliberazione di Giunta n. 1/2014;

DATO ATTO CHE è stata redatta e pubblicata da parte del Segretario Dott.ssa Criscuoli nella apposita sezione dedicata, sulla base delle informazioni raccolte la relazione sul piano triennale della corruzione per l’anno 2021 come richiesta dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda aggiornata dall’ANAC;

DATO ATTO CHE sarà inoltre redatta dal Nucleo di Valutazione, nella persona del medesimo Segretario, attestazione/relazione in merito agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 secondo le griglie di rilevazione, modalità e scadenze indicate dall’ANAC;

DATO ATTO CHE dalla relazione in materia di anticorruzione emerge la persistenza, anche per il 2021 di criticità sulla effettiva attuazione della legge in materia di anticorruzione nonché di Integrità e Trasparenza per via:

- della mancanza negli enti di minore dimensione di una struttura in grado di supportare il RPCT e far fronte ai numerosi adempimenti richiesti indistintamente ad ogni ente pubblico, a prescindere dalla dimensione e dall’organizzazione;
- dalla impossibilità per i Segretari Comunali, chiamati dalla legge alle funzioni di Responsabilità per la Corruzione e per la Trasparenza, titolari di più sedi di procedere alla programmazione e svolgimento di ulteriori attività oltre a quelle già richieste dai numerosi obblighi e scadenze di legge, essendo di fatto impossibile esercitare una vera, efficace e continua attività di controllo;
- dalla presenza in capo al Segretario, in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente, di una serie ulteriori di funzioni, non sempre compatibili, quali il Nucleo di Valutazione e l’Ufficio Disciplinare;
- dalla assenza in capo al Segretario di poteri di spesa e dunque di effettiva programmazione ed attuazione di una attività di formazione specifica e mirata, considerate non solo le limitazioni di spesa in materia di formazione nonché l’assenza di specifiche Scuole Nazionali previste espressamente nel previgente Piano Nazionale della Corruzione, ad oggi non attivate (la formazione secondo la legge era affidata anche alle Scuole Superiori delle Pubbliche Amministrazioni Locali non più attive da circa quattro anni);
- dalla esistenza di un coacervo di leggi ed interpretazioni spesso non coordinate tra loro ed in continua evoluzione che rendono poco chiara nel caso specifico l’applicabilità delle disposizioni (ad es. il Codice degli Appalti ex dlgs.50/2016, norme di contabilità, personale, contabilità e bilancio, tributi);
- dalla difficoltà, nell’ambito di micro realtà a ridotto organico, di creare altre sovrastrutture organizzative ed ulteriori processi legati ad adempimenti spesso gravosi, richiesti indistintamente ad enti di dimensioni assolutamente diverse;
- della legislazione e relativi periodi emergenziali ad oggi ancora in atto;

DATO ATTO CHE in data 28.10.2015 con Determinazione ANAC n. 12 l’Autorità ha proceduto all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; specificando come “*la qualità dei PTCP sembra scontare problematiche e cause strutturali che concernono, da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall’altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni* e chiarendo: “*I fattori di successo per migliorare le strategie di prevenzione della*

corruzione, evitando che queste si trasformino in un mero adempimento, sembrano essere la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni, nonché l'investimento nella formazione e l'accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nella predisposizione del PTCP”;

DATO ATTO CHE la legge delega n. 124/2015 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” avrebbe dovuto garantire chiarezza, riordino e “*adeguate modifiche legislative*” dettando principi nelle complesse disposizioni di legge in materia al fine di superare le criticità sopra rilevate;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» che ha modificato e revisionato il Dlgs. 33/2013 senza apportare tuttavia semplificazioni di sorta specialmente per gli enti di più esigua dimensione;

DATO ATTO CHE il Piano Nazionale Anticorruzione è stato successivamente aggiornato con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 che nulla è stato innovato per gli Enti Locali nei contenuti e nelle prescrizioni rispetto all'ultimo aggiornamento del 2016, ad eccezione di alcune specifiche sui procedimenti di revoca del RPCT, essendosi invece concentrata l'ANAC su strutture di più ampie dimensioni e specificità;

DATO ATTO CHE in sede di aggiornamento del PNA del 22.11.2017 l'Anac ha confermato i richiami alla rotazione, al coordinamento con il ciclo della performance, ed al ruolo degli OIV/Nuclei di Valutazione in relazione al quale rinnovato è l'auspicio da parte dell'ANAC che tali funzioni non siano esercitate dal RPCT, coincidente, spesso, con la figura del Segretario Comunale;

DATO ATTO CHE non sono ancora ad oggi state emanate specifiche ed adeguate Linee guida di semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza rivolte a Comuni di piccola dimensione, vale a dire sotto i 15 mila abitanti, nonostante il chiaro dettato di legge (cfr. art. 3, comma 1 ter del Dlgs. 33/2016 come modificato dal Dlgs. 97/2016) ed il chiaro riconoscimento, ribadito anche nel nuovo PNA aggiornato al 2017, “*della necessità di interventi di semplificazione dell'attuazione della normativa per gli enti di piccole dimensioni, in una logica di ausilio e di sostegno*”;

DATO ATTO CHE è stata data attuazione alla legge recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (179/2017) a tutela del cd. “whistleblower” e che l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo a disposizione, in relazione ad apposite linee guida, dei software per la gestione delle segnalazioni del whistleblower;

VISTA la deliberazione ANAC 1310 recante Linee Guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016 cd. Linee Guida trasparenza;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto: “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del Dlgs. 33/2013*” cd. Linee Guida FOIA;

DATO ATTO CHE numerosi risultavano, anche a seguito delle prime generali Linee Guida di cui sopra, i dubbi interpretativi su questo nuovo istituto del cd. FOIA, a partire dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione che con un comunicato del 27.04.2017 aveva indicato quanto segue: “*Pervengono a questa Autorità numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA). Come è noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017. Considerata la novità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l'aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un*

chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali. In tale prospettiva, l'Autorità ha avviato un monitoraggio per l'esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle suddette Linee guida”;

EVIDENZIATO CHE alla data attuale l'ANAC non ha aggiornato le Linee Guida FOIA del 2016 e che in sede di aggiornamento del PNA 2018 viene esclusivamente dedicato un paragrafo in relazione alla nuova legge sulla privacy, nuovo Regolamento Europeo 2016/679, senza dare alcuna concreta indicazione e rinviando di fatto alle valutazioni dell'ente (*“l'attività di pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/79 (.....). In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali”*);

VISTA la deliberazione n. 1074 del 22.11.2018 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

VISTA la parte IV del suddetto aggiornamento avente ad oggetto: *“Semplificazione per i piccoli Comuni”* dedicato ai Comuni considerati piccoli, dunque al di sotto della soglia dei 15 mila abitanti che riporta gli esiti di rilevazioni nei piccoli Comuni ed i risultati di un Tavolo di lavoro svolto con l'ANCI, l'UPI e la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali non innovando, tuttavia, assolutamente in maniera concreta su misure di effettiva semplificazione ma limitandosi a:

- richiamare e riassumere misure quali la gestione associata dei servizi di anticorruzione tra Comuni, l'ausilio delle Prefetture per le analisi di contesto, la pubblicazione tramite link a quanto già pubblicato, le semplificazioni sulla pubblicazione dei dati reddituali degli organi politici;
- indicando gli esiti statistici della rilevazione ed i rilievi effettuati dai RPCT degli enti locali specialmente in relazione alla mancanza di chiarezza sugli obblighi di trasparenza ed indicando le “proposte di semplificazione” emerse nel corso del tavolo tecnico;
- indicando in via generale la possibilità di considerare il concetto di tempestività della pubblicazione in tempi prestabiliti, di poter rinviare tramite link ad atti pubblicati all'Albo on line ferma restando la necessità di un coordinamento normativo, l'esigenza di creare un software *open source* al servizio degli enti di piccola dimensione e la definizione di tabelle semplificate per la pubblicazione, le difficoltà applicative dei piccoli Comuni nella distinzione di funzioni tra RPCT e Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO CHE in sede di aggiornamento del 2018 l'ANAC ha inoltre ritenuto che: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTCP non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTCP con modalità semplificate”* anche tramite conferma del Piano già adottato;

DATO ATTO CHE è stato approvato con Deliberazione n. 1064 pubblicata in data 25.11.2019 il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

CONSIDERATO CHE il suddetto piano (che non ha subito nel 2020 ulteriori modifiche o aggiornamenti) che ha valore di atto di indirizzo per la redazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, dopo aver richiamato e riassunto quale ricognizione tutte le indicazioni date dai precedenti PNA, ha indicato tra le sue più importanti innovazioni, seppur con gradualità (essendo stato pubblicato solo a fine novembre 2019) già dal triennio 2020/2022, l'adozione di un criterio di valutazione del rischio di tipo qualitativo anziché quantitativo superando le disposizioni di cui ai precedenti PNA;

DATO ATTO CHE il nuovo PNA 2019 nel punto 5 relativo all'adozione annuale dei PTCP conferma la previsione semplificata per i Comuni e dunque la possibilità di confermare i piani vigenti nei Comuni fino a

5 mila abitanti secondo quanto già indicato nel PNA 2018;

DATO ATTO CHE non risultano aggiornamenti rispetto al PNA 2019 e che l'Anac nel documento "Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 Delibera 1064/2019" fornendo un aggiornamento alla data del 22.07.2021 ha testualmente specificato che *"in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, allo stato aggiornate alla data del 16.07.2021"*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in particolare l'art. 1, co. 12, lett. a) che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;

CONSIDERATO CHE in un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC;

CONSIDERATO CHE il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021);

VISTA la deliberazione del 12.01.2022 con la quale l'ANAC ritenendo "opportuno svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata la necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha, da ultimo, inteso delineare" ed in ragione dello stato di emergenza sanitaria prorogato dal d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 al 31.03.2022, ha differito il termine per la presentazione del Piano alla data del 30.04.2022;

VISTI gli Orientamenti per la pianificazione corruzione e trasparenza per l'anno 2022 approvata dal Consiglio dell'Autorità in data 2.02.2022 che, senza nulla innovare rispetto al PNA 2019, forniscono suggerimenti operativi per la predisposizione dei Piani o della sezione del Piano contenuta nel PIAO a seguito dell'analisi e studio dei piani effettuata dall'ANAC;

DATO ATTO CHE non risultano per il 2021 evidenze di fatti corruttivi, né ipotesi di disfunzioni amministrative significative, né risulta modificata l'organizzazione o i suoi processi e competenze;

DATO ATTO CHE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza già confermato per l'anno 2021 deve tenere conto della realtà organizzativa limitata e del fatto che non esiste, né è possibile creare ad oggi, alcun Ufficio organizzato o strutturato *ad hoc* che sia di servizio effettivo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o per gli adempimenti specifici della trasparenza, avvalendosi il Segretario dei dipendenti amministrativi per gli adempimenti quotidiani legati alle pubblicazioni, trasparenza e/o comunicazioni dati e/o tabelle da trasmettere all'ANAC non essendo comunque possibile garantire la completezza e l'aggiornamento dei dati e dunque tutti gli adempimenti per gli obblighi richiesti;

DATO ATTO CHE il Piano triennale della Corruzione in virtù delle innovazioni normative di cui sopra è ormai dal legislatore inscindibilmente legato al PIAO (come anche emerge dagli Orientamenti del 2.02.2022) e che ad oggi, specialmente per gli enti di piccole dimensioni, non sono assolutamente certi i contenuti, le scadenze ed il coordinamento normativo del Piano integrato con gli altri strumenti della programmazione;

DATO ATTO inoltre che in Comune di Taleggio alla data odierna sono già stati approvati il DUP, il Bilancio 2022/2024, il Piano della Performance 2022 ed ogni altro strumento di programmazione previsto dalla legge per il 2022 e che non è pertanto assolutamente chiaro in che modo un ente locale potrebbe andare a modificare a metà anno tutti i propri strumenti di programmazione costruendo un nuovo Piano che li

contenga tutti sulla base di un decreto previsto da una legge che lo prevede come obbligatorio e sanzionato per i soli enti con più di 50 dipendenti;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC pervenuto oltre la scadenza prevista del 30 aprile avente ad oggetto: "Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 sulla proroga al 30 giugno dell'approvazione del PIAO – adozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza" che prevede che le amministrazioni;

RITENUTO per tutto quanto sopra di confermare per il 2022 le misure già previste per l'anno 2021 aggiornando per l'effetto il piano per gli anni 2022/2024;

RITENUTO di confermare, non essendo intervenute variazioni nell'organico e nella organizzazione delle aree, la mappatura delle aree in riferimento alla gestione del rischio e specifiche mappature dei processi e ritenuto di confermare la metodologia di identificazione e valutazione rischio, già attuata, ma effettuata con un criterio di tipo quantitativo, e ritenuta comunque idonea come indicata nei PNA precedenti al 2019;

VISTE le disposizioni contenute nel piano che si compone di:

- Piano Anticorruzione;
- Allegate Tabelle di rischio;
- Sezione Trasparenza;

EVIDENZIATO CHE l'adozione di misure di trattamento del rischio concrete, anche ulteriori rispetto a quelle già fissate dalla legge, fissate nei tempi, nei passaggi, nonché negli indicatori di monitoraggio e di valore attesi, con conseguente responsabilizzazione delle strutture interessate scontano nei Comuni di piccola dimensione quale quello di Taleggio la difficile sostenibilità economica ed organizzativa delle misure ed il difficile adattamento alle caratteristiche specifiche dell'attuale organizzazione;

VISTO il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni confermato pertanto per gli anni 2022/2024 in base alla proposta di conferma ed aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità redatta del Responsabile nominato, Segretario Comunale dott.ssa Maria Grazia Criscuoli;

VISTO lo schema riepilogativo degli adempimenti in materia di trasparenza con indicazione degli Uffici Responsabili secondo il disposto di cui al Dlgs. 33/2016 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

DATO ATTO CHE gli obblighi di trasparenza e dunque l'articolazione dell'allegato piano per la trasparenza, viene indicato secondo il modello/schema apposito predisposto dall'ANAC alla luce del nuovo Dlgs. 97/2016, con indicazione degli Uffici ai quali l'adempimento è rimesso;

VISTO il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di confermare, secondo il Comunicato ANAC del 2.05.2022 le previsioni vigenti del Piano triennale di prevenzione per la corruzione e Sezione Trasparenza per il periodo 2022/2024 come redatto dal Segretario Generale, dott.ssa Maria Grazia Criscuoli, ai sensi della legge n. 190 del 6.12.2012 secondo gli allegati indicati nelle premesse;
3. Di dare atto che il Piano 2022/2024 conferma l'assetto del vigente Piano Triennale compresa la valutazione ed analisi di rischio come già effettuata negli anni precedenti non essendo intervenute modifiche organizzative e/o evidenze di atti corruttivi ed essendo pertanto considerate efficaci le misure adottate;

4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del piano e relativi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente apposita secondo il Dlgs. 33/2013 e s. m. e i.
5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267 considerata l'urgenza di dare conto delle misure durante l'anno già avviato.

**DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 11.05.2022 :
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -
AGGIORNAMENTO E CONFERMA TRIENNIO 2022/2024.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO 267/2000.

La sottoscritta CRISCUOLI Maria Grazia nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE, sulla proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Mariagrazia CRISCUOLI

TALEGGIO, li 11.05.2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L' Assessore
F.to ARNOLDI GIAMPIETRO

Il Sindaco
F.to ARNOLDI GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29.07.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 13.08.2022 .

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 29.07.2022 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari .

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del III comma, dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, in data

li,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li, 29.07.2022

Il Segretario Comunale / Il Funzionario incaricato